

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Fallimento – richiesta ammissione al passivo per importo inferiore – compensazione – provvedimento di ammissione – riconoscimento implicito di causa di estinzione – preclusione endofallimentare**

*Quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione.*

**Tribunale di Arezzo, sezione seconda, sentenza del 31.1.2014**

...omissis...

Dalla documentazione prodotta risulta che la xxxx presentava istanza datata 28.12.2009 di ammissione al passivo del fallimento Calzaturificio xxx., per un credito nascente dal contratto di locazione del 26.3.2004 di cui si discute nel presente giudizio, in tale sede precisando:

- che la fallita aveva più volte ritardato ed omesso il pagamento dei canoni dovuti (pari ad Euro 9.500,00 mensili al netto dell'IVA) accumulando un debito di Euro 236.400,00 al marzo 2009;

- che con la scrittura privata del 3.4.2009 (e cioè con l'atto oggetto dell'attuale domanda revocatoria) le due società raggiungevano un accordo in virtù del quale (cfr. anche l'atto in questione) la xxxx s.r.l. si impegnava a corrispondere alla xxx a saldo e stralcio del debito la somma di Euro 270.000,00 per i canoni scaduti ed insoluti fino al marzo 2009 (pari, come detto, ad Euro 236.400,00) e per gli interessi moratori calcolati in misura forfettaria, con le seguenti modalità: a) quanto ad Euro 110.000,00 contestualmente all'accordo mediante imputazione alla causale di pagamento canoni scaduti del corrispondente importo facente parte del deposito cauzionale di Euro 120.000,00 consegnato dal conduttore al locatore ai termini del contratto, con conseguente riduzione di detto deposito ad Euro 10.000,00; b) quanto al saldo di Euro 160.000,00 in n. 32 rate mensili dell'importo di Euro 5.000,00 cadauna; il tutto fermo restando l'obbligo di pagare gli ulteriori canoni maturandi dal mese di aprile 2009;

- che la xxxx non aveva, successivamente all'accordo, effettuato alcun pagamento, nè delle rate relative al debito pregresso nè dei canoni maturati da aprile 2009 ad ottobre 2009 (pari ad Euro 67.497,50);

- che essa istante era dunque creditrice della fallita di Euro 126.400,00 quale saldo del debito maturato fino al marzo 2009 (così ridotto l'importo per effetto della compensazione espressa nell'accordo di cui sopra) e di Euro 67.497,50 per i canoni successivi fino all'ottobre 2009, per un totale di Euro 193.897,50 da ammettere con il privilegio di cui all'art. 2764 cc, chiedendo, altresì, il pagamento in prededuzione dei canoni mensili successivi alla dichiarazione di fallimento stante la prosecuzione del rapporto.

L'istanza, così formulata, e corredata tra l'altro della scrittura privata del 3.4.2009, veniva integralmente accolta con il decreto dichiarativo dell'esecutività dello stato passivo emesso dal Giudice Delegato alla procedura (cfr. la comunicazione ex art. 97 l.f. prodotta in all. 3 del fascicolo di parte convenuta), ove si dava anche espressamente atto della riduzione del credito della fallita per le somme versate a titolo di deposito cauzionale ad Euro 10.000,00 ("AmMESSO in prededuzione per i canoni che matureranno dalla data di fallimento fino alla data di liberazione dell'immobile, al netto di £ 10000,00, pari al residuo del deposito cauzionale").

Stante quanto sopra, nella fattispecie trova applicazione il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite, con la sentenza n. 16508 del 14/07/2010, secondo cui "quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una

preclusione endofallimentare. che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione".

Difatti, nel caso in "oggetto, similmente a quello posto all'attenzione della Corte, l'esame della domanda di ammissione al passivo ed il suo accoglimento, con effetti definitivi ed intangibili (non constando modifiche dello stato passivo per effetto di impugnazioni) implica un giudizio positivo sull'intervenuta compensazione parziale, consacrata nella scrittura cui fa riferimento parte attrice.

Va detto, ancora, che un ulteriore profilo di inammissibilità deriva, così come parimenti eccetto dalla convenuta, dall'essere il curatore pacificamente subentrato nel rapporto di locazione dell'immobile (circostanza resa palese dal tenore della comunicazione ex art. 97 l.f. già citata) che ha detenuto fino alla data del 29.10.2010 (cfr. verbale di riconsegna prodotto in all. 4 del fascicolo di parte Ares Mida). Ed allora, trova applicazione anche l'altro principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui "nell'ipotesi in cui il debitore "in bonis" abbia stipulato un contratto di locazione di un immobile per le necessità della sua impresa e, una volta fallito, la curatela sia subentrata nel rapporto a mente dell'art. 80 legge fall., i pagamenti dei canoni eseguiti dal conduttore prima della dichiarazione di fallimento non sono soggetti alla revocatoria fallimentare, dovendosi escludere, con riguardo ad una valutazione unitaria del rapporto contrattuale, ogni presunzione di frode e di danno alla massa fallimentare" (Cass. 3983/2004).

Gli aspetti poc'anzi evidenziati rendono irrilevante la disamina dei presupposti oggettivi e soggettivi di esperibilità dell'azione revocatoria - su cui si dilunga la difesa attorea, senza tuttavia in alcun modo replicare alle eccezioni preliminari sollevate dalla controparte - in quanto tale azione, nel caso di specie, non può che ritenersi preclusa al curatore del fallimento.

Pertanto, assorbita ogni altra questione, deve concludersi per il rigetto della domanda. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei criteri introdotti dal D.M. 140/2012 in rapporto al valore della controversia ed all'attività svolta.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Arezzo, il 29 gennaio 2014